

REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1988

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2835/77 relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2835/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/86⁽⁴⁾, il fatto generatore del diritto all'aiuto è considerato aver luogo il 1° luglio della campagna di commercializzazione considerata; che tale data è determinante per il tasso di conversione agricolo da prendere in considerazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, ha modificato il tasso di conversione da applicare in Grecia nel settore dei cereali

con effetto a decorrere dal 25 luglio 1988; che occorre tener conto di questa situazione specifica nell'ambito del regime di aiuto per il frumento duro applicabile in Grecia per la campagna 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2835/77, per la campagna 1988/1989 il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera aver avuto luogo in Grecia il 25 luglio 1988.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 327 del 20. 12. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 64.⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.